

N. 15/2016 Conc. Prev.



IL TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE FALLIMENTARE

riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:

dott.ssa R.A. Modarelli

Presidente

dott. F. Murgò

Giudice rel.

dott.ssa V. Tripaldi

Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

con riferimento alla domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo presentata da CO.SE.ME. s.r.l., con sede legale in Foggia, via Napoli, c.f. 00133530717

sentito il Giudice relatore, rilevato che si ravvisano i presupposti soggettivi ed oggettivi, nonché la competenza territoriale di questo tribunale, ai fini della proponibilità della domanda di concordato preventivo; che la domanda è stata ritualmente proposta ed è stata depositata la documentazione di cui all'art.161, l.fall.;

rilevato che con il ricorso e la documentazione *de quibus* l'imprenditore ha chiesto l'ammissione alla procedura di concordato preventivo in continuità aziendale diretta;

che in particolare l'attivo realizzabile risulta stimato in complessivi € 2.345.000,00 così composti: € 2.050.000,00 costituiti da liquidità che i soci metteranno a disposizione dei creditori, di cui € 800.000,00 a titolo di anticipazione di crediti sociali, a fondo perduto e senza costituire passività per la società: tale importo è garantito mediante fidejussione consortile con scadenza al 20.09.2018; € 50.000,00 costituiti da flussi di cassa rivenienti dall'esercizio dell'attività; € 200.000,00 rivenienti dall'incasso di altri crediti; € 45.000,00 rivenienti da crediti tributari da portare in compensazione con crediti erariali;

che tale attivo, secondo la prospettazione della ricorrente, la documentazione contabile prodotta e la relazione del professionista attestatore, sarà sufficiente ad assicurare il pagamento integrale delle spese di procedura, ivi comprese quelle necessarie alla redazione del piano e di assistenza tecnica e legale (c.d. 'prededucibili'), dei creditori privilegiati al 100% e dei creditori chirografari al 14,50%; per il creditore ipotecario BPER spa è previsto il pagamento in misura percentuale non inferiore a quella realizzabile sul ricavato, in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato dei beni come indicato nella relazione giurata del professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, co.3 lett.d) l.fall.;

che i termini di pagamento sono previsti definitivamente entro tre mesi dall'omologazione;

rilevata la sussistenza delle condizioni per l'ammissione del ricorrente alla procedura invocata previste dall'art. 160 l.f., ed in particolare la proposta di un piano di soddisfacimento dei crediti mediante la continuità aziendale e mediante l'apporto di finanza esterna ;

verificata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta e allegata dalla società ricorrente, ai sensi degli artt. 161, l.f. e vista, in particolare, la relazione del professionista attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano proposto, nonché la funzionalità della prosecuzione dell'attività d'impresa al miglior soddisfacimento dei creditori;
rilevato che i beni e le attività prospettate, ad una valutazione prognostica – l'unica possibile in questa sede – condotta sulla base della allegata relazione del professionista attestatore, possono astrattamente essere considerati idonei al pagamento dei crediti concordatari

p.q.m.

visti gli artt. 160 e segg. l.f. (nella formulazione come novellata dal D.L. n.83/15, convertito in Legge n. 132/15, applicabile *ratione temporis*):

Dichiara aperta la procedura di concordato preventivo promossa da CO.SE.ME. s.r.l., con sede legale in Foggia, via Napoli, c.f. 00133530717

Nomina Giudice Delegato il dott. Francesco Murgo;

Conferma quale Commissario Giudiziale il dr. Luca Delli Carri;

Ordina la convocazione dei creditori avanti al G.D. per il giorno 6 febbraio 2018;

Dispone che il Commissario Giudiziale provveda a comunicare a tutti i creditori la data dell'adunanza entro 30 giorni dalla data del presente provvedimento, nonché copia integrale della proposta di concordato e del decreto di ammissione, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (che egli dovrà comunicare entro dieci giorni al Registro delle Imprese) l'invito a ciascun destinatario a comunicare entro il termine di quindici giorni l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intende ricevere le comunicazioni; l'avvertimento che in caso di mancata indicazione dell'indirizzo, tutte le future comunicazioni si perfezioneranno con il deposito in Cancelleria senza ulteriori avvisi e che, ai fini di una informata manifestazione del consenso, i voti espressi saranno ritenuti validi solo se pervenuti almeno dopo la data di deposito della relazione ex art. 172 l.f. da parte dei Commissari giudiziali;

Dispone che il Commissario depositi la sua relazione ex art. 172 l.f. entro il termine di quarantacinque giorni prima dell'adunanza comunicandola contestualmente agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati dai creditori e pubblicandola anche nell'apposita aerea del sito *internet* del Tribunale: nella relazione il Commissario dovrà illustrare le utilità che, in caso di fallimento, possono essere apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie che potrebbero essere promosse nei confronti di terzi

Dispone altresì:

che entro il termine di 15 giorni dall'avvenuta comunicazione del presente decreto alla società ricorrente, questa depositi ai sensi dell'art. 163 comma 2° n. 4) l.f., la somma di € 40.000,00 (salve eventuali successive integrazioni), pari al 40% circa delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura, da considerarsi in senso stretto quelle dei singoli atti del procedimento a carico del cancelliere e del commissario giudiziale, ivi incluso il compenso di quest'ultimo, nelle forme di prassi (deposito bancario vincolato all'ordine del G.D.),

che essa società ricorrente metta a disposizione del Commissario Giudiziale entro sette giorni copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie;
Avvisa i creditori che coloro i quali, anche per effetto di acquisti successivi alla presentazione della domanda di cui all'art.161, rappresentino almeno il 10 % dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale depositata ai sensi dell'art.161, co.2,lett.a), possono presentare, ai sensi dell'art.163 .fall., una proposta concorrente di concordato preventivo e il relativo piano non oltre trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori; a tal fine potranno chiedere al C.G. , previa assunzione degli opportuni obblighi di riservatezza, le informazioni utili sulla base delle scritture contabili e fiscali obbligatorie e di ogni altra documentazione rilevante in possesso del C.G.; qualora siano depositate nei termini proposte concorrenti il C.G. depositerà entro dieci giorni prima dell'adunanza dei creditori, e contestualmente la comunicherà a tutti i creditori, una relazione integrativa contenente una particolareggiata comparazione tra tutte le proposte depositate; le proposte di concordato, ivi compresa quella del debitore, possono essere modificate sino a quindici giorni prima dell'adunanza .
Dispone che il Cancelliere comunichi al PM copia degli atti e documenti depositati a norma del 2° e 3° comma dell'art.161 l.fall, nonché copia della relazione ex art.172 l.fall.; dispone inoltre che il Cancelliere pubblichi il presente decreto nelle forme previste dall'art. 166 l.f. e che i Commissari Giudiziali notifichino a norma degli artt. 88 e 166 l.f. un estratto del presente decreto agli uffici competenti per l'annotazione sui pubblici registri.

Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio del 25.10.2017

Il Giudice est.
Francesco Murgo



Il Presidente
Rosella Anna Modarelli



TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
UFFICIO FALLIMENTI

Visto: depositato in cancelleria
Foggia, 30.01.2018

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
rag. Pasquale Bevere

